



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 326, della citata legge n. 197 del 2022, nella parte in cui prevede che: *“A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.”*;

CONSIDERATO che l'indennità di cui sopra, attribuita con le modalità del presente provvedimento, verrà erogata nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che sarà lo stesso Ministero a curare l'istruttoria delle domande, l'autorizzazione delle prestazioni e i trasferimenti delle risorse in favore dei funzionari delegati delle capitanerie di porto sede di Direzione marittima;

RITENUTO necessario, al fine di semplificare l'azione amministrativa adottare con un decreto, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità relative all'esame delle istanze e la liquidazione dell'indennità di cui sopra, fornendo agli interessati un chiaro quadro di riferimento;

VISTO l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, *“Riordino della legislazione in materia portuale”* nel quale si dispone che: *“...omissis...Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza”*;

VISTO il decreto del già Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, recante *“Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera”*;

TENUTO CONTO della nota del già Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 settembre 2018, che individua nei funzionari delegati delle capitanerie di porto sede di Direzione marittima, l'Organo erogatore dell'indennità di cui trattasi





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

(Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio)

1. In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, è concessa, per l'anno 2023, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.
2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.
3. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente all'applicazione dei seguenti provvedimenti emanati nel corso dell'anno 2023, sia dall'Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:
 - a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l'arresto temporaneo obbligatorio, che per quanto riguarda le misure tecniche previste dalla legislazione vigente;
 - b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
 - c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
 - d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
 - e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

Articolo 2

(Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio)

1. Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l'anno 2023, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell'arco dell'anno.
2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.
3. L'indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all'ormeggio.
4. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività di pesca è conseguente a:





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
- b) indisponibilità per malattia del comandante dell'unità da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
- c) arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
- d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.

Articolo 3
(Beneficiari)

1. L'indennità di cui agli articoli 1 e 2 non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
2. In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali.
3. L'indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. L'indennità giornaliera onnicomprensiva, di cui agli articoli 1 e 2, è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

Articolo 4

(Modalità di accesso all'indennità)

1. Le imprese aventi diritto inoltrano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il **31 marzo 2024**, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline", non essendo ammesse altre forme di presentazione delle istanze. La procedura di inoltro degli allegati è dettagliatamente descritta con apposite istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella pagina *web* dedicata al fermo pesca.

2. L'istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura telematica della "CIGSonline". La scheda da allegare all'istanza (*Scheda 9 - anno 2023 - dichiarazione di avvenuto fermo*), Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto ed è disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve indicare, nella parte riservata all'azienda:

- a) ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, pec e generalità complete del legale rappresentante;
- b) elementi identificativi dell'unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell'unità da pesca, Direzione Marittima di giurisdizione dell'Ufficio di iscrizione, numero UE, numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;
- c) ufficio marittimo in cui si è effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività;
- d) cause dei singoli arresti temporanei dell'attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l'arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;
- e) numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell'attività effettuati, specificati per ogni causale (sia non obbligatorio che obbligatorio);
- f) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell'arresto temporaneo dell'attività (sia per il fermo non obbligatorio che obbligatorio), redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale, cognome e nome del lavoratore, giorni di fermo effettuati;
- g) dichiarazione: "il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati riservati, riportati nella presente domanda e nei





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

documenti richiamati”; l’informativa per il trattamento dei dati è disponibile sulla pagina web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata al fermo pesca.

3. All’istanza devono essere allegati:

a) *Scheda 9 - anno 2023 - dichiarazione di avvenuto fermo*, Allegato 1, parte integrante del presente decreto, comprensiva dell’attestazione dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione temporanea, da presentarsi all’Autorità stessa anche contestualmente al ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo. I periodi di fermo pesca obbligatori e non obbligatori, effettuati dalla stessa unità di pesca interessata, devono essere inseriti in un’unica *Scheda 9*, onde evitare duplicazioni di istanze. La consegna dei documenti di bordo è prevista per il solo “arresto temporaneo obbligatorio” di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 18 aprile 2023 n. 208415 e successive eventuali integrazioni e/o modifiche.

Per l’arresto non obbligatorio è prevista la presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice in duplice copia, datata e firmata dal Comandante/armatore, da consegnarsi nel porto in cui si esercita la propria attività oppure attraverso la presentazione “*on line*”, indirizzata all’Ufficio pesca dell’Autorità marittima d’iscrizione, non oltre le ore 12:00 del primo giorno di fermo non obbligatorio, ovvero, qualora l’interruzione avvenga nelle giornate di sabato e domenica (la domenica non è indennizzabile), entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì.

La *Scheda 9* nella parte riservata all’Autorità marittima deve contenere l’indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati, sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio, i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi e dovrà essere restituita firmata e timbrata;

b) *file FPO-2023*, Allegato 2, parte integrante del presente decreto e disponibile nella pagina web dedicata al fermo pesca, da compilare in tutti i campi, avendo cura di non apportare modifiche alla struttura della tabella;

c) *modulo per la comunicazione del codice IBAN*, Allegato 3, parte integrante del presente decreto e disponibile nella pagina web dedicata al fermo pesca, da allegare debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato e corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni singolo lavoratore;

d) eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN.

4. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del rappresentante aziendale in corso di validità.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili:

- le istanze presentate dopo la data del 31 marzo 2024;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- le istanze che alla data del 31 marzo 2024 risultino prive della *Scheda 9* di cui al comma 3, lett. *a*), integralmente compilata da parte dell'azienda e compilata e vistata dall'Autorità marittima;
- le istanze che alla data del 31 marzo 2024 risultino prive del *file FPO-2023*, di cui al comma 3, lett. *b*), integralmente compilato. I lavoratori per i quali non verranno forniti dati completi saranno esclusi dal sostegno al reddito. Eventuali variazioni relative al codice IBAN potranno essere fornite esclusivamente entro il 30 aprile 2024;
- le istanze presentate con modalità differenti dall'invio telematico attraverso la piattaforma "CIGSonline".

Articolo 5

(Modalità di istruttoria dell'istanza e impegno delle risorse)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - svolge l'istruttoria delle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità e predispone il decreto di autorizzazione, relativo al riconoscimento dell'indennità derivante da misure di arresto obbligatorio e non obbligatorio della pesca marittima, con gli elenchi degli aventi diritto, distinti per giurisdizione di Direzione marittima.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - una volta adottato il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, mette a disposizione dei funzionari delegati delle capitanerie di porto, sede di Direzione marittima, entro il 30 settembre 2024, le risorse stanziare per l'anno 2023, necessarie alla liquidazione dell'indennità, a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità "Direzione generale degli ammortizzatori sociali", sulla missione "Politiche per il lavoro", programma "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione", azione "Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito", capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato "Ammortizzatori in deroga", per quanto concerne l'arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 326, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - provvede agli adempimenti contabili prescritti dalla legge.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 6

(Modalità di quantificazione e liquidazione dell'indennità)

1. Qualora le richieste aziendali superino lo stanziamento disponibile pari ad € 30.000.000,00 (euro trentamilioni/00) per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - trasmette il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 5 corredato dall'elenco degli aventi diritto, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed ai funzionari delegati delle capitanerie di porto, sede di Direzione marittima.
3. Le risorse finanziarie sono impegnate e trasferite in favore dei funzionari delegati, nei limiti delle richieste pervenute, a mezzo di specifiche aperture di credito, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 326 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. I funzionari delegati delle capitanerie di porto, sede di Direzione marittima, provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari ed all'erogazione delle indennità individuate nel decreto di autorizzazione che costituisce elemento giustificativo ai fini della rendicontazione della spesa.
5. Le Amministrazioni interessate, compresi i funzionari delegati delle capitanerie di porto sede di Direzione marittima, svolgono le attività previste dal decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, del Ministero dell'economia e finanze www.mef.gov.it e delle capitanerie di porto – Guardia costiera www.guardiacostiera.gov.it .

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro
dell'agricoltura della sovranità alimentare
e delle foreste

Il Ministro
dell'economia e delle finanze





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ALLEGATO 1

ANNO 2023

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO FERMO

per il riconoscimento indennità giornaliera onnicomprensiva ai sensi della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la sospensione dell'attività lavorativa del personale imbarcato derivante dalle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell'attività di pesca dell'anno 2023 di cui all'art... D.M. n. del

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il/...../..... in qualità di legale rappresentante della
con sede in Provincia via
CAP telefono e-mail
PEC
codice fiscale partita I.V.A. n.
armatrice del M/p numero UE
iscritto al numero dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di
(avente sede nella giurisdizione della Direzione marittima di)
di GT Iscritta al n. del registro delle imprese di pesca di

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

1. di aver consegnato all'Autorità marittima di i documenti di bordo nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
2. di aver effettuato n..... (in lettere) giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio ai sensi dell'articolo del D.M. n..... del..... (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio);

3. di aver effettuato n..... (in lettere.....) giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio ai sensi dell'art..... del D.M. n. del (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio);
4. di aver effettuato l'arresto temporaneo non obbligatorio dell'attività di pesca per le seguenti motivazioni: _____
5. di aver effettuato n..... (in lettere)giorni lavorativi di arresto temporaneo non obbligatorio (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese le eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo non obbligatorio);
6. che al termine dell'arresto temporaneo obbligatorio e/o non obbligatorio risultano imbarcati i sottoindicati marittimi:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	N. TOTALE GIORNI ARRESTO TEMPORANEO OBBLIGATORIO EX D.M. n.	N. TOTALE GIORNI ARRESTO TEMPORANEO NON OBBLIGATORIO	NUMERO TOTALE GIORNI COMPLESSIVI





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati;

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data _____

Firma

Spazio riservato all'Autorità marittima

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA
(del porto di fermo pesca dell'unità navale)

Si attesta che:

il motopeschereccio
numero UE iscritto al numero





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di (avente sede nella giurisdizione della Direzione marittima di

1. ha effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca ai sensi del dal/...../..... al/...../.....;
2. il predetto motopeschereccio ha effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca ai sensi del dal/...../..... al/...../.....;
3. il predetto motopeschereccio ha effettuato n. (in lettere) giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio);
4. il predetto motopeschereccio ha effettuato l'arresto temporaneo non obbligatorio dell'attività di pesca per le seguenti motivazioni
5. il predetto motopeschereccio ha effettuato n. (in lettere) giorni lavorativi di arresto temporaneo non obbligatorio (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo non obbligatorio);
6. i marittimi indicati nella tabella di cui al suddetto punto 6 erano regolarmente imbarcati per i giorni indicati.

Luogo e data _____

Timbro e firma
dell'Autorità marittima



.....

allegati alla domanda:

- copia del documento di identità del rappresentante aziendale in corso di validità.

La presente attestazione va restituita all'interessato opportunamente compilata, timbrata in ogni foglio e controfirmata per ricevuta.



